

Cor 1889/2022

F. 51/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 45/2022 delle istanze di fallimento,  
per la dichiarazione del fallimento di

**TERMOMECCANICA ENERGIA s.r.l. in liquidazione**, con sede in via Raffa  
Garzia n. 7, Cagliari, in persona del liquidatore Vittorio Deffenu, rappresentata e  
difesa dall'avv. Roberto Sorcinelli

proposta da

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA in sede**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 5 aprile 2022, il Pubblico Ministero, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento.

Il Pubblico Ministero ha affermato la sussistenza dello stato di insolvenza della società convenuta in ragione della rilevante esposizione debitoria di quest'ultima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo pari a € 6.759.806,36.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

**2. La domanda di concordato.**

Con ricorso depositato il 22 maggio 2022, iscritto al n.r. 4/2022 delle domande di concordato preventivo, la debitrice, esponendo di versare in stato di crisi, ha richiesto di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo, riservando il deposito del piano, della proposta e della documentazione prevista dall'art. 161 l.f.



nel termine assegnato dal tribunale.

Il procedimento è stato riunito a quello pre-fallimentare.

Con decreto del 27 maggio 2022, il Tribunale ha assegnato il termine di 60 giorni per il deposito del piano e della proposta, prorogato per giusti motivi con successivo decreto, nominando commissario giudiziale il dott. Ivan Valentino Fulghesu.

Con decreto del 30 settembre 2022, il tribunale, preso atto che la debitrice non ha depositato il piano e la proposta, ha fissato l'udienza di cui all'art. 162 l.f. per dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo e l'esame della domanda di fallimento.

All'udienza fissata, il difensore della società debitrice ha dato atto della rinuncia alla prospettiva di risoluzione della crisi mediante il concordato ed il procuratore della ricorrente in sede prefallimentare ha insistito nella domanda di dichiarazione di fallimento.

### **3. La dichiarazione di fallimento**

La domanda di concordato preventivo deve essere dichiarata inammissibile per mancato deposito del piano e delle proposta nei termini di legge.

All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservato alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal chiaro disposto dell'art. 1 comma 2 l.f., l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti di fallibilità – e della conseguente non assoggettabilità al fallimento – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, non vi è dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali, essendo sufficiente al riguardo richiamare la rilevante esposizione debitoria della società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ben superiore a € 500.000.

\*\*\*

Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in



liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi, l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *“ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, *“il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice”* (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

\*\*\*



La Termomeccanica s.r.l. ha affermato l'insussistenza del proprio stato di insolvenza evidenziando che l'attivo patrimoniale sarebbe superiore al passivo in quanto:

- a) le immobilizzazioni materiali – iscritte a bilancio per l'importo di € 600.821 – sono state stimate facendo riferimento al costo di acquisto e di produzione, nonché alle possibilità di utilizzo residue da parte dell'impresa, mentre il valore di mercato delle stesse è presumibilmente superiore a quello risultante dal bilancio;
- b) nel bilancio di liquidazione non è stato attribuito alcun valore alle immobilizzazioni immateriali, nonostante il loro valore di mercato sia in realtà pari a € 93.911;
- c) la società dispone di un attivo circolante per un totale di € 5.070.066, di cui € 1.220.940 di disponibilità liquide, il che è senz'altro incompatibile con lo stato di insolvenza.

In virtù di tali precisazioni, l'attivo patrimoniale della Termomeccanica s.r.l. ammonterebbe pertanto a € 5.773.820, superiore ai debiti esposti in bilancio, complessivamente pari a € 5.679.909.

Peraltro, la società convenuta ha evidenziato che alcune voci dei debiti non corrispondono neanche ad una effettiva esposizione, ed in particolare:

- per quanto concerne i debiti per trattamento di fine rapporto, per un totale di € 1.145.576, è provato che la Termomeccanica s.r.l. abbia effettuato accantonamenti presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS per importi quantificati prudenzialmente e per difetto in € 1.500.000. Conseguentemente, in una prospettiva liquidatoria la società non dovrà corrispondere ulteriori somme ai lavoratori dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto;
- i debiti tributari e previdenziali sono contestati per un importo complessivo di € 4.426.451,07, atteso che la società ha presentato due distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ed al Tribunale di Cagliari.
- alcune voci del passivo, tra cui le riserve e i fondi rischi e di svalutazione, non corrispondono a debiti reali che dovranno essere soddisfatti mediante la liquidazione dell'attivo.

La complessiva esposizione debitoria della società, pertanto, sarebbe notevolmente inferiore rispetto all'importo risultante dall'ultimo bilancio.

Alla luce di quanto esposto, la Termomeccanica s.r.l. ha chiesto il rigetto della domanda di fallimento in ragione dell'insussistenza dello stato di insolvenza.

\*\*\*



Le considerazioni svolte dalla società resistente non possono essere condivise in quanto non trovano alcun riscontro nelle risultanze del bilancio di liquidazione relativo all'esercizio del 2021.

Deve osservarsi, anzitutto, che in quel bilancio risulta che la società ha un patrimonio netto negativo per € 9.774.459, manifestando dunque la evidente incapacità di soddisfare tutti i propri creditori. L'ingente sbilancio è dovuto alla iscrizione di € 7.082.000,00 tra i fondi rischi e da € 5.305.000,00 come debiti tributari.

Nella nota integrativa si afferma che *“la voce fondi per rischi e oneri accoglie l'importo di € 7.082.643,37 imputati per l'insorgere nel 2022 di controversie legali dovute all'impugnazione di atti verso la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari e il Tribunale di Cagliari (Sezione Lavoro)”*.

Dunque, dalla rappresentazione del bilancio risulta che vi sono debiti regolarmente iscritti per oltre 5 milioni e debiti invece contestati per oltre 7 milioni.

Appare dunque smentita la tesi della ricorrente secondo cui il contenzioso tributario riguarderebbe tutti i debiti verso l'erario.

Ciò, del resto, trova conferma anche nell'esame degli stati patrimoniali aggiornati depositati nel procedimento di concordato. In quello aggiornato al 31.5.2022, infatti, sono riportati tanto i debiti tributari per € 7.541.888 (voce 010801) riguardanti iva, ires e irap compresi tra il 2012 ed il 2019, quanto debiti tributari per € 4.915.467,00 (voce 040601), riguardanti debiti inps e iva per un periodo successivo.

Ciò dunque conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, i debiti verso i creditori pubblici ammontano ad oltre 12 milioni e che solo una parte di questi (quelli iscritti nel fondo rischi, corrispondenti alla voce 010801) sono stati contestati.

\*\*\*

In ogni caso, anche escludendo dal passivo i debiti erariali contestati (quelli iscritti nel fondo rischi) il patrimonio netto della società sarebbe comunque ampiamente negativo e pari ad oltre 2 milioni di euro, come si evince sottraendo al patrimonio netto negativo il fondo rischi iscritto in bilancio.

\*\*\*

Ciò anche a prescindere dal fatto – di per sé assorbente – che non può essere condivisa la tesi secondo cui la semplice proposizione di una contestazione anche mediante ricorso giurisdizionale davanti al giudice tributario determini *sic et*



*simpliciter* l'evaporazione del debito. Giova infatti osservare che il debito, quand'anche contestato, deve comunque essere riportato secondo valutazioni prudentziali e di esso deve tenersi conto nella rappresentazione dello stato patrimoniale della società.

Può riconoscersi che, in particolari situazioni, il debito possa essere completamente stralciato, quando ad esempio la pretesa dell'asserito creditore risulta chiaramente infondata. Ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie, atteso che a fronte di un debito iscritto a ruolo e trasmesso all'Agenzia della Riscossione, la società si è limitata e produrre un ricorso tributario ed uno davanti al giudice del lavoro in cui sostanzialmente contesta la mancata notifica delle cartelle, senza chiarire se i titoli siano stati sospesi dai giudici invocati e quali siano state le difese dell'agente della riscossione (che potrebbe ad esempio avere depositato la prova della notifica delle cartelle), impedendo in questo modo qualsiasi valutazione sulla eventuale inesistenza del debito.

\*\*\*

Anche a prescindere dal superiore rilievo, le ulteriori affermazioni della resistente quanto all'attivo non sono convincenti.

Nella nota integrativa del bilancio si afferma espressamente che *“le immobilizzazioni sono state valutate, in virtù della procedura di liquidazione, al valore di mercato tramite la stima rilasciata da un perito”*.

Da ciò consegue che i valori indicati per le immobilizzazioni materiali e immateriali – rispettivamente pari a € 600.821 e € 0 – rappresentano i presumibili valori di realizzo in una prospettiva liquidatoria.

Non può affermarsi, quindi, che all'esito di una eventuale liquidazione possa ricavarsi da tali beni un importo superiore rispetto a quello indicato nel bilancio, atteso che per l'appunto quest'ultimo è stato redatto tenendo conto del valore di mercato.

Per quanto concerne il valore dei crediti, indicati nel bilancio per un totale di € 3.849.126, si osserva che non è stata prodotta alcuna documentazione dalla quale possano trarsi indicazioni in ordine alle concrete possibilità di soddisfacimento.

Infatti, la società risulta in liquidazione dal 3 marzo 2020, per cui con ogni probabilità tali crediti sono riferibili a un periodo antecedente a tale data. La circostanza che gli stessi non siano ancora stati riscossi conduce a ritenere che si tratti di crediti non agilmente esigibili, che in ossequio alle regole di redazione del bilancio dovrebbero essere svalutati. Circostanza che trova conferma anche nel



fatto che, nell'elenco depositato nella domanda di concordato, due grossi importi per un complessivo di circa € 1.700.000,00 sono indicati come riferiti a "clienti c/pratiche avv.to" e dunque già in contestazione.

Infine, quanto alla liquidità iscritta in bilancio, che sarebbe giacente sul conto corrente, non è stata fornita alcuna prova circa la sua esistenza.

\*\*\*

Alla luce di questi rilievi, risulta accertato che il patrimonio della società, prevalentemente costituito da crediti di incerta escutibilità e da liquidità non documentata, non potrà soddisfare l'ingente esposizione debitoria verso i creditori, dato indirettamente confermato anche dalla incapacità della società di predisporre uno strumento di risoluzione della crisi di natura concorsuale, sintomo di uno sbilancio patrimoniale ben più grave di quanto sostenuto dalla ricorrente.

\*\*\*

Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di **Termomeccanica s.r.l. in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Cagliari, via Raffa Garzia n. 7, P.I. 03245030923
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore dott. Efsio Mereu con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 13.02.2023, ore 09. 45, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione



delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata  
indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 12 ottobre  
2022.

**IL GIUDICE ESTENSORE**

Nicola Caschili

**IL PRESIDENTE**

Ignazio Tamponi

